



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCCSSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/02/2008

=====

ADDI' 15/02/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIRALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Eliberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 84

Oggetto:

Adozione Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria."



84 FEB. 2008

leg

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;


VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica*";

VISTO l'articolo 73 della Legge Regionale 28 aprile 2006 n. 4 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), recante "*Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche. Disposizione transitoria*", il quale demanda altresì, alla Giunta Regionale di apportare le modifiche necessarie al R.r. 20 settembre 2000, n. 2 al fine di adeguarlo alla L.R. n. 12/1999 così come integrata e modificata;

VISTO il Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 concernente l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;

RITENUTO che in sede di attuazione delle suddette norme regolamentari sono emerse esigenze ed opportunità di modifiche e di adeguamenti per quanto riguarda in particolare i criteri prioritari da adottare per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi nonché i criteri di autogestione degli stessi;



84 15 FEB. 2008 *ly*

RITENUTO pertanto necessario modificare ed adeguare il regolamento suddetto per quanto riguarda i seguenti articoli: art. 2 (Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi) al fine di renderle più adeguate alle necessità delle emergenze abitative valutate dai Comuni che indicano i bandi di concorso; art. 15 (Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della manutenzione) al fine di adeguarlo alla L.R. n. 12/1999 così come modificata dalla L.R. n. 4/2006 articolo 73;

CONSIDERATO

- che trattasi di modifiche ad un Regolamento assunto in attuazione dell'art. 17 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12, concernente l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica, il quale, rinvia a tal fine espressamente alle norme regolamentari;
- che l'art. 73 della Legge Regionale n. 4/2006 dispone, al 2° comma, che la Giunta Regionale debba adeguare l'art. 15 del Regolamento n. 2/2000 alle disposizioni dell'art. 17 bis della Legge Regionale n. 12/1999;
- che le suddette modifiche rientrano tra le norme regolamentari "di attuazione" di legge regionale, previste, all'art. 47 comma 2 lettera b), dello Statuto della Regione;

CONSIDERATO che la proposta di modifica del Regolamento regionale allegata alla presente deliberazione è stata formulata con le modalità previste dal comma 6 dell'art. 65 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

ESPERITA la concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di adottare il Regolamento regionale concernente "Modifiche al Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria" che consta di n. 4 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEG. alla DELIB. N. 84 *lu*
DEL 15 FEB. 2008



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

"MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 20 SETTEMBRE 2000, N. 2
("REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA
ABITATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, DELLA LEGGE
REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 12) E SUCCESSIVE MODIFICHE.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA."

lu

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 concernente "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 2/2000, le parole: “, tra loro non cumulabili,” sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 2.

2 ter. I comuni, in relazione a particolari situazioni di emergenza abitativa presenti nel loro territorio, possono motivatamente prevedere ulteriori condizioni di priorità aggiuntive rispetto a quelle indicate ai commi precedenti.”.

AF 9/e

Art. 2

(Modifiche all'articolo 15 del r.r. 2/2000)

1. Il comma 4 dell'articolo 15 del r.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

“4. Gli enti gestori, nelle more dell'effettivo avvio dell'autogestione, applicano quanto previsto dall'articolo 17 bis della l.r. 12/1999 e successive modifiche.”.

AA ne

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell'adozione dei bandi formulati sulla base dei nuovi criteri di cui all'articolo 2 del r.r. 2/2000, al fine di consentire la definizione delle procedure concorsuali già avviate garantendo le aspettative dei soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie relative ai bandi generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le graduatorie in essere restano ferme fino alla data del 31 dicembre 2010.

AA RE

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



re